

ENERGIA: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - Istanza di P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale) - Parere sfavorevole del Comitato Tecnico per la V.I.A. - Valutazioni tecnico discrezionali della P.A. - Insindacabilità - PPTR - Strumento generale di pianificazione territoriale.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 95

“[...] con particolare riguardo alla materia ambientale ed alla gestione del territorio, alla Pubblica Amministrazione è riservato un ampio spazio di gestione, riconosciuto dalle norme di riferimento, per poter discrezionalmente scegliere tra un ventaglio di opzioni concretamente attuabili di cui pro tempore si disponga. Si tratta, più precisamente, di valutazioni tecnico discrezionali, oltre che di vera e propria discrezionalità amministrativa, poste tipicamente al di fuori dello spazio naturale della sindacabilità giurisdizionale del Giudice del potere, salvo il ricorrere di ipotesi di manifesta irrazionalità o irragionevolezza della scelta in concreto effettuata. Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che “la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l’indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).

La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, la Regione ha correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell’opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

A seguito di un’approfondita analisi circa la fattibilità del progetto ed in assenza di manifesti indici di irrazionalità ed irragionevolezza nella scelta effettuata, non risulta pertanto in alcun modo superabile il parere negativo espresso dal Comitato VIA [...]”.

2. *“[...] il PPTR esprime un criterio preferenziale sulle aree destinate ad ospitare gli impianti e contempla prescrizioni specifiche riferite ad apposite aree, aventi particolarità rilevanti di natura*

morfologica o idrologica; al contempo prevede disposizioni con riferimento ad aree già protette, singolarmente individuate.

L'Autorità giurisdizionale ne ha riconosciuto la legittimità nella sua qualifica di strumento generale di pianificazione territoriale, assumendo che "non occorre una specifica motivazione sulle opzioni pianificatorie adottate quando le stesse sono coerenti con le direttrici del medesimo piano paesaggistico. Né l'eventuale compromissione del territorio impedisce l'apposizione del vincolo finalizzato ad impedire l'ulteriore degrado e a rilanciare la riqualificazione dell'area" [...]".

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in Segreteria in data 24.11.2020, la società Tecno.Energy S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponesse in fatto che, con istanza del 5.8.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089_9927 del 08.08.2019, aveva chiesto l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUR) *ex art. 27-bis* del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "PSAIER Nardò" di potenza complessiva pari a 46,615 MWp, da collocare come opera principale nel Comune di Nardò (LE) e come opere di connessione accessorie nei Comuni di Avetrana (TA), San Pancrazio salentino (BR) ed Erchie (BR).

Alla predetta istanza Tecno.Energy S.r.l. allegava i documenti ritenuti necessari per la realizzazione dell'impianto e, in particolare, ai fini della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), lo Studio di Impatto Ambientale, il Progetto definitivo e la Sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. AOO_089_11665 del 30.09.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alle Amministrazioni e agli enti interessati, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione della documentazione utile all'acquisizione di autorizzazioni, intese e nulla osta necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico oggetto della procedura, ai fini della verifica dell'adeguatezza e completezza della stessa.

Decorso il termine di cui all'art. 27-bis comma 3, con nota prot. n. AOO_089_14367 del 20.11.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alla Società e alle Amministrazioni interessate, l'avvenuta pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia dell'Avviso Pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 152/2006.

Successivamente, venivano acquisiti agli atti del procedimento le osservazioni e i pareri degli Enti interessati.

Maturato il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato, il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 25.02.2020, analizzata la documentazione a corredo dell'istanza di PAUR, esprimeva parere sfavorevole rispetto alla realizzazione dell'impianto proposto da Tecno.Energy S.r.l., ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto fossero tali da *“produrre effetti significativi e negativi”*.

In particolare, si considerava che la realizzazione dell'intervento avrebbe potuto comportare la sottrazione di superfici alle attività agricole, un'ulteriore lacerazione del mosaico agricolo e l'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) sino al valore di 4,95 e superiore al valore limite definito pari a 3.

Inoltre, il Comitato contestava alla società ricorrente la mancata sottoposizione del progetto al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A), in ragione della vicinanza dell'Impianto all'area SIC Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto.

Con nota prot. n. 089/03/03/2020 n. 3129, il suesposto parere sfavorevole del Comitato veniva trasmesso a Tecno.Energy S.r.l., con contestuale invito a presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Nella medesima nota, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava, per il giorno 23.03.2020 alle ore 11.00, la prima seduta della conferenza di servizi. Tale conferenza, tuttavia, veniva rinviata a data da destinarsi a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.

In data 11.03.2020, con nota acquisita al protocollo n. AOO_089_3825 del 17.03.2020, Tecno.Energy S.r.l. trasmetteva, tramite p.e.c., le proprie osservazioni al parere non favorevole espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.02.2020.

Tuttavia, il Comitato regionale per la VIA confermava, nella seduta del 23.04.2020, il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto, in ragione del fatto che *“le ulteriori motivazioni addotte dal proponente non risolvano le criticità evidenziate da questo Comitato nel parere non favorevole espresso nella seduta del 25.02.2020”*.

Preso atto del secondo parere espresso dal Comitato, in data 2.07.2020, con nota prot. n. AOO_089_7997, i Servizi VIA e VINCA inoltravano a Tecno.Energy S.r.l. il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, attraverso cui si rendeva noto che l'Autorità competente per la VIA era *“in procinto di adottare la determinazione di VIA negativa”*, quale atto propedeutico al rilascio del PAUR.

Si concedeva alla società un termine di dieci giorni per l'invio delle proprie osservazioni.

Con istanza in data 10.07.2020, Tecno.Energy S.r.l. chiedeva una proroga di trenta giorni, ritenuta necessaria per portare a termine il compimento dell'attività di predisposizione di ulteriori

controdeduzioni strumentali al superamento delle criticità rilevate dalle amministrazioni competenti.

Detta istanza non riceveva risposta dall'Autorità competente.

In data 17.08.2020, la Società trasmetteva ugualmente le proprie controdeduzioni all'Amministrazione, specificando come la realizzazione dell'impianto non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla zona SIC denominata "Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto" per la quale era stata richiesta la presentazione dell'istanza di VINCA.

Al netto di tanto, l'Amministrazione, attraverso un richiamo ai pareri espressi dal Comitato regionale VIA, concludeva il procedimento esprimendo il proprio "*giudizio negativo di compatibilità ambientale*".

In conseguenza di ciò, Tecno.Energy S.r.l. introduceva l'odierno ricorso, dolendosi di talune problematiche di carattere formale e sostanziale relative alla legittimità del procedimento amministrativo in concreto seguito.

In particolare, venivano sollevate le seguenti censure:

- Violazione art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 10 settembre 2010;
- Violazione art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2011, del D.M. 10 settembre 2010, dell'art. 1 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost;
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta;
- Violazione art. 4 del D.Lgs. 28/2011; violazione D.M. 10 settembre 2010. Violazione art. 1 della L. n. 241/1990; violazione artt. 97 e 3 Cost.; violazione art. 41 Cost.; violazione art. 117 Cost.; violazione della Direttiva comunitaria 2018/2011 (c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Violazione dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione art. 14 comma 4, della L. n. 241/1990; violazione art. 14-ter della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di contraddittorio, difetto di istruttoria, illogicità;
- Violazione dell'art. 27-bis, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990. Violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di contraddittorio, difetto di istruttoria, illogicità;
- Violazione art. 27-bis D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In data 11.12.2020, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, instando per la declaratoria di infondatezza del ricorso introduttivo e per la reiezione del medesimo, con condanna alle spese di lite.

All'udienza in camera di consiglio tenutasi in data 15.12.2020, si dava atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all'istanza cautelare.

In data 20.1.2021 pervenivano in Segreteria motivi aggiunti, con i quali venivano impugnati gli ulteriori atti della sequenza procedimentale meglio indicati in oggetto, emanati all'esito di un intervento in autotutela dell'Amministrazione resistente sul provvedimento di VIA impugnato e successiva riedizione di un nuovo provvedimento di VIA, parimenti a contenuto negativo, sostanzialmente reiterativo ed ampliativo delle motivazioni già precedentemente espresse.

Detto nuovo provvedimento veniva impugnato lamentandone l'illegittimità sia in via autonoma, con dieci ulteriori motivi di gravame, che derivata, con riguardo agli atti presupposti già impugnati con il ricorso principale.

All'udienza in camera di consiglio tenutasi in data 9.2.2021, l'istanza cautelare veniva respinta per difetto di *periculum in mora* con ordinanza n. 51/2021.

Avverso la medesima non veniva proposto appello.

All'udienza pubblica del 23.11.2021, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.

Preliminarmente ed in rito, pur essendosi determinato in linea di stretto diritto un sopravvenuto difetto di interesse all'analisi dei motivi di gravame relativi alla Determinazione dirigenziale n. 241 del 4.08.2020, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio (essendo la Regione intervenuta sulla medesima con un intervento in autotutela) non appare inopportuno procedere comunque ad una disamina degli argomenti sollevati avverso la medesima, tenuto conto delle omogeneità delle censure argomentate avverso il successivo provvedimento n. 312 del 28.10.2020, di per sé sostanzialmente reiterativo ed ampliativo del precedente, oltre che impugnato anche per illegittimità derivata.

Come primo motivo di gravame, la società ricorrente ha evidenziato l'irragionevolezza della decisione finale a cui è pervenuto il Comitato VIA regionale, nonché il grave difetto di istruttoria che ritiene abbia caratterizzato l'intero procedimento.

In particolare, lamenta come l'Amministrazione si sia limitata a negare aprioristicamente la compatibilità ambientale del progetto proposto a causa dell'eccessivo consumo di suolo agricolo, pur mancando una concreta evidenza di danni ambientali effettivi che avrebbero potuto essere cagionati dal progetto.

Ha specificato altresì che un provvedimento di carattere ambientale non può essere *“una mera generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessa e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione zero” – il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socioeconomica perseguita”*.

In relazione a tale prima censura, si deve osservare come il Comitato VIA formulava il proprio parere di competenza, ex art. 4, co. 1, del r.r. n. 7/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto proposto fossero tali da produrre significativi effetti negativi.

Si specificava, in particolare, che *“con riferimento all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, la realizzazione dell'intervento comporterebbe la sottrazione di superfici alle attività agricole, per una estensione complessiva di 43,5 ettari, incrementando in maniera rilevante il consumo di suolo nell'area di intervento; ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità): la realizzazione dell'intervento comporterebbe una ulteriore lacerazione nel mosaico agricolo che costituisce una invariante consolidata dell'ambito di riferimento, non rispondenti agli indirizzi ed alle direttive contenute nella sezione C2 della scheda d'ambito 10 Tavoliere Salentino; al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto: la realizzazione dell'intervento determinerebbe un incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 061061 sino al valore di a 4,95 (cfr. U239ND8 StudioFattibilitàAmbientale_31d, paragrafo 7.1) e superiore al valore limite definito (pari a 3).*

Tali ostacoli, a seguito di un'analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente, sono stati ritenuti non superabili, tanto da condurre l'Amministrazione a preservare la tutela dell'ambiente circostante e la salvaguardia degli interessi ambientali e paesaggistici, quali valori di tutela dell'interesse pubblico.

La ricorrente lamenta, inoltre, come la motivazione dell'eccessivo consumo di suolo, della lacerazione del mosaico agricolo e del cumulo di impianti risultino nella specie inconferenti e contrari al disposto delle Linee Guida nazionali e all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in quanto la pianificazione di settore consente l'insediamento dell'impianto fotovoltaico nell'area di progetto. Ulteriore motivo di doglianza della Società consiste nel fatto che il giudizio di impatto ambientale negativo è stato espresso anche sulla scorta della circostanza per cui, in relazione al profilo del cumulo tra impianti fotovoltaici, la realizzazione dell'intervento comporterebbe un incremento dell'IPC oltre il valore limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014, che è pari a 3. Tuttavia, la ricorrente precisa che tale valore non è vincolante.

È opportuno rilevare, in proposito, come il Comitato ha prontamente specificato che la realizzazione dell'impianto avrebbe comportato una ulteriore lacerazione nel mosaico agricolo – che di per sé costituisce un'invariante consolidata dell'ambito di riferimento - non rispondendo agli indirizzi ed alle direttive contenute nella sezione C2 della scheda d'ambito 10 Tavoliere Salentino. Inoltre, ha precisato che la realizzazione dell'intervento avrebbe determinato un incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 061061 sino al valore di a 4,95 e superiore al valore limite definito.

Seppur non vincolante, la valutazione di impatto ambientale non ha potuto prescindere dall'analisi di questo ulteriore e determinante indicatore.

La ricorrente lamenta l'eccesso di potere dell'amministrazione per travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto ritiene che quest'ultima abbia emanato un provvedimento non conforme alla disciplina di settore e basato su presupposti fattuali del tutto errati e non corrispondenti alla realtà.

Il parere reso dal Comitato per la V.I.A., con le valutazioni tecniche in esso contenute è espressione di interessi di rilevanza fondamentale e tutelati costituzionalmente. Pertanto, la decisione dell'Amministrazione Regionale di archiviare il procedimento, sulla base delle risultanze di cui al parere del Comitato tecnico per la V.I.A., ha richiesto un giudizio discrezionale sulla rilevanza di ciascun bene tutelabile.

Invero, con particolare riguardo alla materia ambientale ed alla gestione del territorio, alla Pubblica Amministrazione è riservato un ampio spazio di gestione, riconosciuto dalle norme di riferimento, per poter discrezionalmente scegliere tra un ventaglio di opzioni concretamente attuabili di cui *pro tempore* si disponga. Si tratta, più precisamente, di valutazioni tecnico discrezionali, oltre che di vera e propria discrezionalità amministrativa, poste tipicamente al di fuori dello spazio naturale

della sindacabilità giurisdizionale del Giudice del potere, salvo il ricorrere di ipotesi di manifesta irrazionalità o irragionevolezza della scelta in concreto effettuata.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l’indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).*

La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, la Regione ha correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell’opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

A seguito di un’approfondita analisi circa la fattibilità del progetto ed in assenza di manifesti indici di irrazionalità ed irragionevolezza nella scelta effettuata, non risulta pertanto in alcun modo superabile il parere negativo espresso dal Comitato VIA.

La ricorrente si duole, inoltre, dell’illegittimità del provvedimento di diniego, con particolare riferimento a numerose anomalie e violazioni di legge che ritiene abbiano caratterizzato l’intero *iter* procedimentale e abbiano avuto, come principale effetto, quello di limitare la partecipazione del privato al procedimento stesso.

Lamenta che, nonostante il rinvio della Conferenza di Servizi che l’Amministrazione aveva indetto per il giorno 23.03.2020, la Regione abbia ugualmente acquisito agli atti del procedimento alcuni pareri/note, tra cui quello dell’ARPA Puglia - Lecce.

É opportuno precisare, in proposito, che, *“alla luce delle misure sanitarie dettate con i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi dei virus COVID-19 e delle conseguenti disposizioni della Regione Puglia”* risultava necessario il rinvio della conferenza di servizi programmata per il 23.03.2020, essendosi in quella data nel pieno del primo *lock down* generale stabilito come misura di contrasto alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui la stessa si fosse tenuta, considerato il parere VIA sfavorevole succintamente motivato e dettagliato, le conclusioni e gli approfondimenti delle Amministrazioni non avrebbero potuto superare le criticità afferenti al progetto, determinandosi i presupposti di legge per superare le doglianze formali reiteratamente svolte sul punto *ex art. 21-octies*, secondo comma, L. n. 241/1990.

A conferma di ciò, il Comitato VIA regionale, nella seduta del 23.04.2020, valutate le osservazioni del proponente al parere sfavorevole, ribadiva il medesimo parere sfavorevole già espresso nella seduta del 25.03.2020.

Pertanto, considerati tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi, la Determinazione dirigenziale del 28.05.2020 n. 176 "Atto di organizzazione interna della sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti" ed ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., il parere sfavorevole VIA determinava il mancato rilascio del PAUR *ex art. 27 bis* del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Risultano, quindi, rispettate le previsioni imposte dal procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla propedeuticità tra il parere VIA e il successivo rilascio del PAUR. Sarebbe stato, quindi, illegittimo e contrario alle prescrizioni sul provvedimento amministrativo, il rilascio di un provvedimento autorizzativo alla luce di un parere VIA sfavorevole, confermato in due sedi differenti.

Tecno.Energy S.r.l. lamenta, infine, che l'Amministrazione procedente non abbia richiesto dovute integrazioni, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e dei commi 1 e 5 dell'art. 27-bis, in relazione alla presentazione dell'istanza di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Si duole della circostanza per cui, in violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, l'Amministrazione non abbia dato espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.

Occorre specificare che, a conclusione delle analisi condotte dall'Amministrazione, quest'ultima ha ritenuto di non dover promuovere nuovi approfondimenti circa lo studio di fattibilità del progetto, ma di poter procedere con l'archiviazione del procedimento principalmente "*sulla base delle risultanze di cui al parere del Comitato tecnico per la V.I.A.*". Ha inoltre precisato che "*il termine archiviazione è da intendersi quale preclusione alla realizzazione dell'opera, atteso che a fronte di un parere ambientale negativo, la normativa di cui al Testo Unico sull'ambiente, impedisce la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica e quindi determina l'archiviazione del procedimento*".

L'Amministrazione, nella qualificazione del provvedimento finale, ha dovuto tener conto, oltre che alle prescrizioni imposte dalla L. 241/1990, anche del PPTR pugliese, più volte citato dalla ricorrente, che ritiene sia stato violato dalla resistente in più punti.

Invero, occorre osservare che il PPTR esprime un criterio preferenziale sulle aree destinate ad ospitare gli impianti e contempla prescrizioni specifiche riferite ad apposite aree, aventi particolarità rilevanti di natura morfologica o idrologica; al contempo prevede disposizioni con riferimento ad aree già protette, singolarmente individuate.

L'Autorità giurisdizionale ne ha riconosciuto la legittimità nella sua qualifica di strumento generale di pianificazione territoriale, assumendo che *“non occorre una specifica motivazione sulle opzioni pianificatorie adottate quando le stesse sono coerenti con le direttrici del medesimo piano paesaggistico. Né l'eventuale compromissione del territorio impedisce l'apposizione del vincolo finalizzato ad impedire l'ulteriore degrado e a rilanciare la riqualificazione dell'area”* (cfr. Cons. Stato n. 1355/2020, n. 6937/2018, n. 6921/2018).

Pertanto, risultano prive di fondamento le doglianze della ricorrente, sia in relazione alla mancata richiesta di integrazione documentale, che non è stata valutata come necessaria dalla Regione, sia e soprattutto con riferimento alla mancata analisi delle ragioni che hanno portato l'Amministrazione a disattendere le controdeduzioni formulate.

Parimenti non hanno pregio le censure procedimentali svolte e in parte reiterate nei motivi aggiunti, quale ad esempio quella relativa alla violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, non essendo stato comunicato a Tecno.Energy l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del primo provvedimento negativo di VIA.

Sia pure volendo prescindere, anche sotto tale profilo, da un dirimente riferimento all'art. 21-*octies*, secondo comma, L. n. 241/1990, le plurime argomentazioni sostanziali in favore di una scelta di amministrazione del territorio che escludesse la realizzazione del progetto in questione non erano comunque suscettibili di essere assoggettate ad una diversa lettura, tenendo conto peraltro della traslazione e, semmai, dell'ampliamento dei contenuti ostativi e reiettivi dal provvedimento di VIA negativo emanato in prima battuta all'altro.

In conclusione ed in sintesi, le censure mosse dalla ricorrente sono infondate nel merito e, pertanto, il gravame nel suo complesso deve essere respinto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante,

per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Da ultimo, per la peculiarità e la complessità in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico